

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 11/02/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato che: in data 17 aprile 2013 aveva stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un montante pari ad € 32.520,00; il contratto prevedeva la restituzione della somma mediante il pagamento di n. 120 rate mensili dell'importo di € 271,00 ciascuna; dopo il pagamento di n. 48 rate il finanziamento veniva anticipatamente estinto.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 4 novembre 2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.824,83, al netto della somma già rimborsata pari ad € 618,09, di cui: € 682,92 a titolo di "commissioni bancarie", € 904,64 a titolo di "commissioni finanziarie", € 585,36 a titolo di "commissioni accessorie" ed € 270,00 a titolo di "spese fisse". Il ricorrente ha altresì richiesto la corresponsione degli interessi legali dal reclamo al soddisfo, nonché la refusione delle spese di assistenza legale pari ad € 320,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario, confermata l'avvenuta estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48, ha eccepito la natura *up-front* delle commissioni "di istruttoria", "di attivazione" e "di intermediazione" e ha affermato di aver rimborsato sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS le "commissioni di gestione", rispetto alle quali ha dichiarato la propria disponibilità a rimborsare la somma



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di € 787,58. Ha inoltre sostenuto la non spettanza delle spese legali. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e in via subordinata di considerare congrua la proposta di rimborso effettuata. In via ulteriormente subordinata, chiede di scomputare quanto già abbuonato dalla somma che la banca dovesse eventualmente essere chiamata a versare al ricorrente.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l'integrale estinzione in via anticipata del prestito.

È stata versata in atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 17/04/2013.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, nella specie un Agente in attività finanziaria.

L'intermediario ha prodotto copia di un contratto, stipulato in data 15/04/2013, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per l'attività di intermediario del credito.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali "di attivazione" (lett. B) e "di gestione" (lett. C) sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni contrattuali "di istruttoria" (lett. A) e "di intermediazione" (lett. F) sono da qualificarsi come *up front* e dunque rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,39%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
spese istruttoria				450,00	Upfront	38,39%	172,74		172,74
commissioni attivazione				1.138,20	Recurring	60,00%	682,92	618,09	64,83
commissioni gestione netto sp. Documentali				1.507,73	Recurring	60,00%	904,64		904,64
commissioni intermediazione				957,60	Upfront	38,39%	367,60		367,60
<b>Totale</b>				<b>4.053,53</b>					<b>1.509,81</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Dal prospetto si evince che, al netto dei rimborsi già corrisposti e pari ad € 618,09, il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 1.509,81 di cui: € 172,74 a titolo di "spese istruttoria", € 64,83 a titolo di "commissioni di attivazione", € 904,64 a titolo di "commissioni gestione" ed € 367,60 a titolo di "commissioni intermediazione".

L'importo come sopra calcolato di € 1.509,81 risulta di conseguenza inferiore rispetto alla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 1.824,83. Tale differenza è dovuta all'erronea applicazione da parte del ricorrente del criterio lineare ai costi aventi natura *up-front*.

Pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi ancora dovuti nei confronti del ricorrente, occorre dunque tener conto del diverso conteggio da considerare ai fini della sua soddisfazione da parte dell'intermediario. Il ricorso potrà dunque essere accolto sul punto soltanto in via parziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Infine, con riferimento alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.509,81, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA